

L'assistenza linguistica nella prassi giudiziaria e la difficile attuazione della Direttiva 2010/64/UE

MITJA GIALUZ
Università di Trieste

1. LA PORTATA INNOVATIVA DELLA DIRETTIVA 64 DEL 2010

L'approvazione della Direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali ha segnato un passaggio storico con riguardo alle politiche dell'Unione in materia di spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Dopo aver agito per un decennio quasi esclusivamente sul versante del rafforzamento della sicurezza dei cittadini, l'Unione europea ha adottato uno strumento normativo finalizzato a garantire un diritto fondamentale dell'imputato: si trattava, disse la *rapporteur* del Parlamento europeo, della "first EU fair trial law"¹ e la vice-presidente della Commissione ne ribadiva la portata essenziale per la tutela dei cittadini europei.²

La soddisfazione e l'ottimismo erano più che giustificati. Non solo si trattava della prima misura prevista dalla Tabella di marcia di Stoccolma,³ ma era una fon-

1 Così l'on. Sarah Ludford, nella seduta del Parlamento europeo del 14 giugno 2010 (<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20100614+ITEM-022+DOC+XML+Vo//EN>).

2 Testualmente, V. Reding, nella seduta del Parlamento europeo del 14 giugno 2010 (<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20100614+ITEM-022+DOC+XML+Vo//EN>).

3 Risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009, relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali, in *GUUE*, 4 dicembre 2012, C 295, p. 1.

te di grande valenza simbolica: nell'Europa multilingue, il primo diritto espressamente riconosciuto all'imputato era proprio quello all'assistenza linguistica. Un diritto fondamentale nell'ottica dell'attuazione di quel canone di non discriminazione in base alla lingua, che viene riconosciuto dall'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione e che costituisce uno dei principi basilari dell'Unione.

Ma la Direttiva n. 64 del 2010 rappresentava un passaggio storico anche (e forse soprattutto) per i suoi contenuti (si vedano Amalfitano 2011; Arangüena Fanego 2010; Bargis 2013; Biondi 2011; Cras/De Matteis 2010; Gialuz 2011; Izzo 2012; Kalb 2012; Morgan 2011). A differenza delle due misure successive della *roadmap* – ossia la Direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali e la Direttiva 2013/48/UE sul diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale – la prima direttiva è andata ben oltre agli standard delineati dalla Corte di Strasburgo, in sede di interpretazione dall'art. 6, par. 3, lett. e C.e.d.u. Non si è limitata affatto a codificare gli esiti della giurisprudenza di Strasburgo, ma ha proposto significative novità, sia sul versante del contenuto e della natura del diritto, sia su quello della sua estensione oggettiva.

Con riguardo al primo profilo, si deve prendere atto che la direttiva non riconosce due diritti (uno all'interpretazione e uno alla traduzione) ma tutela un unico diritto all'assistenza linguistica. Comune è la finalità, ossia la garanzia dell'effettività dei diritti difensivi degli imputati allogliotti e la tutela dell'equità del procedimento (considerando n. 17). Comune è la natura, in quanto si tratta di un diritto a ottenere una mediazione interlinguistica che ha due connotati precisi, ossia l'adeguatezza e la gratuità.

In ordine all'adeguatezza, la direttiva sancisce il principio secondo il quale la qualità della prestazione va considerata come una condizione necessaria per tutelare l'equità del procedimento (artt. 2, par. 8 e 3, par. 9). Per conseguire questo *standard* di qualità – al di sotto del quale non si può nemmeno parlare di assistenza linguistica – non è sufficiente la mera conoscenza della lingua di partenza e di quella di arrivo (Falbo 2013: 94). La qualità può essere garantita solo da un interprete/traduttore professionale, che abbia seguito un percorso di formazione e sia accreditato, inserito in un registro ufficiale e chiamato a rispettare un codice etico. Questo è il modello enucleato nei numerosi studi internazionali ed europei relativi al *court interpreter*, che è stato recepito in diversi paesi dell'Unione (Austria, Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Spagna).

Ora, sia pur in modo laconico, la direttiva accoglie questo modello laddove impegna gli Stati membri a istituire un registro o dei registri di traduttori e interpreti indipendenti e debitamente qualificati (art. 5, par. 2). Se interpretato alla luce del filo rosso della qualità del servizio di assistenza, questo passaggio va inteso come invito a prevedere l'istituzione di una figura professionale di interprete e traduttore giudiziario. In quest'ottica, la direttiva va letta insieme al documento che rappresenta la sintesi più alta delle ricerche effettuate negli ultimi quindici anni – sulla base di diversi progetti europei – sul versante dell'interpretazione

a livello europeo, ossia il *Final Report del Reflection Forum on Multilingualism and Interpreter Training* (2009).⁴

Per di più, la direttiva prevede delle misure di ordine processuale, volte a garantire la qualità dell'assistenza linguistica: da un canto, prescrive l'introduzione di rimedi, attraverso i quali l'imputato potrà contestare la qualità dell'interpretazione o della traduzione (artt. 2, par. 5 e 3, par. 5); dall'altro, contempla un controllo ufficioso della qualità da parte dell'autorità procedente (considerando n. 24).

Con riguardo al connotato della gratuità, l'art. 4 della direttiva specifica che i costi dell'interpretazione e della traduzione sono a carico degli Stati membri, a prescindere dall'esito del procedimento (profilo oggettivo) e dalle disponibilità finanziarie dell'imputato allogatto (piano soggettivo).

Se il diritto all'assistenza linguistica è unitario, esso si compendia poi in due facoltà, che dipendono dalla tipologia della comunicazione: il diritto all'interpretazione con riguardo ai testi orali e il diritto alla traduzione per i testi scritti. Queste due facoltà non sono perfettamente simmetriche: per un verso, va rilevato che il diritto all'interpretazione ha carattere bidirezionale, ossia si configura come diritto dell'imputato a comprendere e a farsi comprendere (art. 2), mentre il diritto alla traduzione sembra essere unidirezionale, in quanto l'intermediazione linguistica scritta va garantita solo per gli atti dell'autorità che hanno come destinatario l'imputato (art. 3); per altro verso, si deve prendere atto che, mentre il diritto all'interpretazione è irrinunciabile e infungibile, il diritto alla traduzione risulta rinunciabile (art. 3, par. 8) e surrogabile da una traduzione orale o da un riassunto orale (art. 3, par. 7).

Ora, la direttiva estende in modo molto significativo la portata delle due facoltà. Per un verso, con riferimento al diritto all'interpretazione, esso viene esteso ai colloqui con il difensore (art. 2 par. 2). Per altro verso, con riguardo alle comunicazioni scritte, la direttiva prevede l'obbligo di tradurre alcuni documenti fondamentali, ossia le decisioni che privano una persona della propria libertà, gli atti contenenti i capi d'imputazione e la sentenza (art. 3 par. 2).

2. LA PRASSI GIUDIZIARIA NEL TRIBUNALE DI TRIESTE

Queste sono, in estrema sintesi, le coordinate della *law in book* europea. La ricerca condotta presso il Tribunale di Trieste, per mezzo dell'analisi giurisprudenziale ed empirica (Falbo, Mometti, in questo volume), ci ha mostrato come la *law in action* sia molto lontana da questi standard.

Diverse appaiono le criticità, sia con riferimento ai connotati del diritto (qualità e gratuità), sia con riguardo all'estensione dell'interpretazione e della traduzione.

⁴ Il documento è disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/dgs/scic/docs/finall_reflection_forum_report_en.pdf.

In particolare sotto il profilo dell'adeguatezza dell'assistenza linguistica si è recentemente ribadito che “siamo quasi ‘all'età della pietra’” (Bargis 2013: 114). Non vi è alcuna formazione, né sono previste forme di certificazione o accreditamento. Nella sede triestina, esattamente come nel resto del paese (Curtotti Nappi 1997: 482; Garwood 2012: 173; Sau 2010: 216), vi sono degli elenchi ufficiosi tenuti dalla polizia, dalla segreteria della Procura e dalla cancelleria del Tribunale – oppure condivisi (ad es. il Tribunale dispone di un elenco in comune con la Procura con in media tre interpreti per lingua) – dai quali vengono individuati gli “esperti linguistici”: invero non si tratta di soggetti qualificati, con una preparazione professionale certificata, ma quasi sempre di meri “conoscitori della lingua” individuati per conoscenza diretta dall'autorità procedente e nominati in quanto ritenuti affidabili, ossia disponibili a intervenire senza preavviso e rodati dall'esperienza. Siccome non vi è alcun accertamento delle competenze professionali di questi soggetti, chiunque può essere chiamato a ricoprire il ruolo di interprete (Ballardini 2012: 164): nella prassi, le lingue più richieste (albanese, rumeno, arabo, turco, cinese, ungherese, polacco, macedone: cfr. Mometti in questo volume) sono spesso quelle parlate dalle comunità di immigrati e quindi vengono impiegati immigrati madrelingua, del tutto sprovvisti di preparazione sulle tecniche di interpretazione e talvolta dotati di scarsa dimestichezza con la lingua italiana.

Oltre all'assenza di formazione e di accreditamento, sul livello del servizio incidono negativamente le tariffe, che risultano particolarmente basse: agli interpreti-traduttori si applica infatti il regime delle vacanze, ossia una remunerazione su base oraria, che contempla per la prima ora la somma di 14,62 euro lordi e di 8,15 euro per le ore successive. Anche se spesso la liquidazione avviene “con raddoppio” – che l'art. 5 della legge n. 319/1980 consente di riconoscere in caso di urgenza, particolare complessità, difficoltà e/o importanza dell'incarico –, si tratta comunque di cifre molto basse, soprattutto se paragonate a quelle di altri paesi europei. Nell'ambito della ricerca, si è analizzata l'esperienza croata dove la remunerazione media oraria di un assistente linguistico giudiziario può raggiungere i 20 euro.⁵

Sul versante degli strumenti endoprocessuali di accertamento della qualità, il panorama non è migliore posto che l'ordinamento non prevede meccanismi di controllo della qualità, né rimedi volti a contestare la competenza dell'interprete. In casi limite, potrebbe essere fatta valere la nullità dell'atto laddove la qualità della traduzione sia talmente scarsa da rendere addirittura non intellegibile l'atto:⁶ in queste ipotesi, si avrebbe una fattispecie analoga a quella dell'omessa traduzione e il tipo di nullità dovrebbe variare a seconda della tipologia di atto. Nel caso di

⁵ La ricerca è stata svolta grazie alla tesi di laurea di Laren Saina, *Diritto all'assistenza linguistica nel processo penale. Un'indagine tra Italia e Croazia*, discussa presso l'Università di Trieste nel febbraio 2014.

⁶ Viene in mente un decreto di citazione a giudizio che era stato tradotto con “Decree of judgment quotation”, nel quale “Procura della Repubblica” era stato reso in inglese con “Proxy of the Republic”.

citazione a giudizio, si dovrebbe essere in presenza di una nullità assoluta, ossia insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento;⁷ in realtà, la giurisprudenza della Suprema Corte tende a ricondurre anche tali fattispecie alla nullità a regime intermedio che risulta sanabile, magari con la semplice comparazione dell'imputato in giudizio.⁸ In tal modo, però, si finisce per svuotare del tutto la garanzia.

Per quel che riguarda il tema della gratuità, va segnalato che il testo unico sulle spese di giustizia inserisce le spese relative all'interprete tra quelle ripetibili: esse vengono infatti ricondotte alle spese sostenute per "gli ausiliari del magistrato" (art. 5, lett. d, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) e tra questi soggetti rientrano anche l'interprete e il traduttore. Il che significa che esse vanno poste a carico dell'imputato in caso di condanna (art. 205 d.P.R. 115 del 2002). E ciò appare in palese contrasto con quanto espressamente previsto dall'art. 4 della direttiva (Biondi 2011: 2425).

Presso il tribunale di Trieste, però, va riconosciuto che tale disposizione è stata interpretata nel senso di applicarla solo ed esclusivamente quando l'interprete svolge la sua attività in ausilio al giudice, ossia quando è necessario per sentire un testimone alloglotto; diversamente, quando l'interprete opera al servizio dell'imputato alloglotto, non viene considerato un ausiliario e quindi le spese non vengono considerate ripetibili.

2.1. L'ESTENSIONE DELL'ASSISTENZA LINGUISTICA

Con riferimento all'estensione dell'assistenza linguistica, si è registrato come, anche nel foro triestino, non venga garantita un'assistenza nei colloqui con il difensore.

D'altra parte, fino alla recente riforma (cfr. 3.1), l'ordinamento italiano non prevedeva questa possibilità. Dopo la sentenza costituzionale n. 254 del 2007 si è introdotta la figura dell'interprete di fiducia, destinato ad assistere l'imputato non abbinato nei rapporti con il difensore. Ma, al di là di questa ipotesi, non vi è spazio per un'assistenza linguistica al di fuori dei rapporti tra l'imputato e l'autorità.

Dalle interviste con i magistrati è emerso che, tutt'al più, essi concedono all'imputato uno scambio occasionale di battute con il difensore prima dell'inizio dell'udienza; un colloquio che viene peraltro spesso utilizzato solo per comunicazioni di ordine pratico da parte dell'imputato detenuto.

Sul versante della traduzione degli atti, il panorama triestino è alquanto composito. Vengono generalmente tradotti gli atti informativi (l'informazione di garanzia sul diritto di difesa e l'avviso di conclusione delle indagini) e gli atti conte-

⁷ Così, Cass., Sez. VI, 13.12.1993, Chief Mbulo, in *Cass. pen.*, 1995, p. 2925.

⁸ Cass., Sez. un., 31 maggio 2000, Jakani, n. 12, in *Cass. pen.*, 2000, p. 3255.

nenti l'imputazione (soprattutto le citazioni dirette in giudizio e gli atti di rinvio a giudizio), ma anche verbali di singole udienze preliminari, di udienze dibattimentali, nonché verbali di elezione di domicilio e diverse prove documentali.

Molto più controversa la questione relativa alla traduzione delle ordinanze applicative di misure cautelari e delle sentenze.

Le prime vengono tradotte soltanto in alcuni casi. Il che deriva dalle incertezze che si registrano nella stessa giurisprudenza di legittimità. Se infatti le Sezioni Unite hanno sostenuto l'obbligo di tradurre la decisione restrittiva della libertà personale,⁹ non mancano pronunce che limitano sensibilmente la portata di tale principio o lo mettono in discussione.¹⁰ In particolare, ancora di recente si è ribadita l'inesistenza dell'obbligo di traduzione in capo al giudice del provvedimento applicativo della custodia in carcere in ragione del fatto che, a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., è obbligo del direttore dell'istituto penitenziario accertare, se del caso con l'ausilio dell'interprete, che l'interessato abbia precisa conoscenza del provvedimento che ne dispone la custodia e di illustrargliene, ove occorra, i contenuti.¹¹ Come dire che la traduzione di un'ordinanza cautelare può essere sostituita da un'esplicazione orale da parte di un "interprete", che spesso è un mero conoscitore della lingua o addirittura un detenuto.

Ma, se possibile, gli standard fissati dalla direttiva sono ancor meno rispettati per quel che riguarda la traduzione della sentenza. Nel foro triestino il provvedimento conclusivo del processo non viene generalmente tradotto a favore dell'imputato alloglotto (Mometti in questo volume). In linea, peraltro, con gli insegnamenti della Suprema Corte. Anche dopo l'entrata in vigore della Direttiva n. 64, la Corte di cassazione ha ribadito il consolidato orientamento che nega il diritto alla traduzione dell'atto conclusivo del processo: la Corte, dopo aver riconosciuto l'espressa previsione dell'art. 3 della direttiva, se l'è cavata rilevando che gli Stati hanno tre anni di tempo per recepire tale indicazione normativa.¹² A seguito delle critiche dottrinali (Gialuz 2012b: 434), si era aperta qualche breccia nella granitica giurisprudenza contraria, anche se non sono mancati dei ripensamenti.¹³

9 Cass., Sez. un., 24 settembre 2003, Zalagaitis, in *Cass. pen.*, 2004, p. 1577.

10 Cass., Sez. IV, 26 novembre 2010, n. 2625.

11 Cass., Sez. I, 19 giugno 2012, n. 35878, in *Cass. pen.*, 2013, p. 3593, la quale ha sostenuto la compatibilità di tale soluzione rispetto agli standard di garanzia della direttiva: la Corte ha infatti riconosciuto in motivazione che "può dunque ribadirsi – contrariamente a quanto sostenuto da altra giurisprudenza pure avallata dalle Sezioni unite – la sufficienza del meccanismo di garanzia previsto dall'art. 94 disp. att. c.p.p. perché quel che rileva è che lo Stato, e quindi l'apparato pubblico, si adoperi per assicurare la traduzione dell'atto e non che a tale incombente provveda proprio il giudice che ha emesso il provvedimento".

12 Cass., Sez. III, 7 luglio 2011, n. 26703, in *Dir. pen. proc.*, 2012, p. 433; Cass., sez. I, 3 giugno 2010, Hassan, in *C.e.d. Cass.*, 247760; Cass., sez. I, 3 maggio 2010, Culi, *ivi*, 247073.

13 Cass., Sez. III, 4 febbraio 2013, n. 5486, in *Cass. pen.*, 2013, p. 2185; *contra*, però, da ultimo, Cass., Sez. IV, 19 aprile 2013, n. 26239.

3. IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA: UN'OCCASIONE MANCATA

Il panorama europeo si presenta molto variegato sotto il profilo del recepimento della direttiva. Molti Stati membri (Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Regno Unito, Svezia) hanno approvato riforme articolate della legislazione nazionale che, in alcuni casi, hanno recepito la sola Direttiva n. 64 e, in altri (come in Germania), hanno implementato anche la seconda misura della *roadmap*, ossia la Direttiva n. 13 del 2012, che scade il 2 giugno 2014 ed è per molti versi ricollegata alla prima misura della *roadmap*.

Per quanto attiene all'Italia, fino a pochi mesi fa, l'implementazione della direttiva era stata affidata esclusivamente all'opera della magistratura, la quale – come si è appena ricordato – aveva fatto qualche passo avanti almeno in tema di traduzione delle sentenze, proprio sulla base di un'interpretazione adeguatrice rispetto alle norme *self-executing* della direttiva (Gialuz 2013b: 2188).

Proprio alla vigilia della scadenza del 27 ottobre 2013 si è mosso il Parlamento e, con la legge di delegazione europea 2013 (l. 6 agosto 2013, n. 96), ha conferito al Governo la delega per il recepimento della Direttiva 2010/64/UE (art. 1 comma 1 e allegato B). Il 3 dicembre 2013 il Governo ha adottato uno schema di decreto legislativo che, nelle settimane successive, ha avuto il parere favorevole, sia pure con commenti,¹⁴ delle competenti commissioni di Camera e Senato. I rilievi critici e le proposte del Parlamento sono stati completamente ignorati dal Governo e il Consiglio dei Ministri ha adottato in via definitiva lo schema di decreto in data 28 febbraio 2014. È stato poi pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto legislativo n. 32 del 2014.

Il testo normativo interviene sul codice di procedura penale (art. 1), sulle disposizioni di attuazione al codice di rito (art. 2), sul testo unico spese di giustizia (art. 3) e contempla infine alcune disposizioni finanziarie.

Occorre subito dire che si tratta di una riforma deludente soprattutto dal punto di vista istituzionale. Alla scadenza della direttiva, si era auspicato che il Parlamento facesse tesoro delle esperienze straniere e sfruttasse l'occasione della delega per affrontare in modo serio la principale criticità del sistema italiano, che abbiamo riscontrato sul campo anche nell'esperienza del foro triestino, ossia quella dell'adeguatezza dell'assistenza linguistica (Gialuz 2013a). Purtroppo non è andata così. Ancora una volta, si è persa un'altra occasione che l'Europa aveva offerto al nostro Paese per colmare quello *spread* dei diritti che ci vede molto distanti dallo standard medio degli Stati membri.

A giustificare questa valutazione basti notare che la parte più insoddisfacente della manovra legislativa è proprio quella che riguarda la qualità dell'assistenza linguistica. Sul versante della professionalizzazione dell'esperto linguistico, il

¹⁴ Cfr. in particolare l'articolato parere della Commissione Giustizia della Camera dei deputati: <http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2014/02/18/leg.17.bolo182.data20140218.como2.pdf>.

legislatore delegato se l'è cavata con una soluzione "burocratica": si è sgravato la coscienza con la previsione che gli esperti in "interpretariato e traduzione" vengano inseriti nell'albo dei periti istituito presso ogni tribunale. Apparentemente si tratta di un passo avanti, perché gli interpreti vengono ufficialmente equiparati agli altri esperti.

In realtà, a ben considerare, rischia di essere un cambiamento più formale che sostanziale. L'attribuire un qualche riconoscimento formale ai conoscitori della lingua non cambierà la sostanza. Evidentemente, l'attuazione della direttiva avrebbe dovuto essere lo spunto per disciplinare la professione dell'interprete e traduttore giudiziario. Nel recente passato, vi sono state singole proposte legislative volte a istituire l'ordine professionale degli interpreti e traduttori, sostenute anche da iniziative di supporto di molti professionisti e delle associazioni, ma non hanno mai avuto seguito. Ora, la delega relativa all'implementazione della Direttiva n. 64 del 2010 avrebbe potuto consentire di introdurre una disciplina autonoma dell'albo dei traduttori e interpreti giudiziari, con la definizione dei requisiti di accesso alla professione (con riguardo al titolo di studio e all'eventuale esame di stato), alla formazione continua, alla deontologia. Tutto questo non è accaduto. Ci si è limitati ad attribuire un ruolo alle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate il cui rappresentante andrà a far parte del comitato responsabile della formazione, a livello locale, dell'albo dei periti. Ora, dipenderà da come le associazioni professionali interpreteranno il loro ruolo, ma certo sarebbe stato preferibile un assetto più meditato e strutturato e non lasciato alla buona volontà degli operatori.

Peraltro, merita osservare pure che, con riguardo agli esperti linguistici, si pongono esigenze peculiari di gestione centralizzata (o quanto meno coordinata) degli albi. La centralizzazione (a livello distrettuale o a livello nazionale) avrebbe garantito maggiore efficienza nel reperimento dell'interprete e traduttore, soprattutto per le lingue di minore diffusione, anche attraverso il ricorso alle tecniche di *remote interpreting* (Braun/Taylor 2012). Una gestione centralizzata del registro avrebbe consentito anche la messa in rete delle banche dati dei diversi paesi dell'Unione europea, secondo la logica sottesa allo stesso art. 5, par. 2, della direttiva.

Ad ogni modo, l'auspicio è che, attraverso il filtro delle associazioni professionali, si possa elevare il livello degli esperti linguistici. Anche a voler essere ottimisti sul punto, però, vi è un'ulteriore problema: il legislatore si è infatti "dimenticato" di stabilire che l'interprete e il traduttore vanno nominati scegliendoli tra gli esperti iscritti all'albo di cui all'art. 67 disp. att. Per il perito, esattamente questo stabilisce l'art. 221 c.p.p.: "il giudice nomina il perito scegliendolo *tra gli iscritti negli appositi albi* o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina [corsivo aggiunto]". Ci si sarebbe dunque aspettati che il decreto legislativo modificasse l'art. 146 c.p.p. – che è evidentemente espressione di un'idea superata di interprete giudiziario non professionale – in senso analogo, ossia per sancire espressamente il dovere di nominare interpreti e traduttori che siano

inseriti nell'albo, salve esigenze peculiari di funzionalità. Non è stato fatto; con il risultato che si potrà tranquillamente aggirare l'albo e continuare a rivolgersi non a esperti (quasi) professionisti, ma ai tradizionali "conoscitori della lingua".

Diverso il giudizio con riguardo alla modifica del testo unico sulle spese giudiziarie: sotto questo profilo il testo del decreto legislativo può essere pienamente condiviso. Infatti, prevedendo l'esclusione dagli ausiliari ai fini della ripetibilità delle spese degli interpreti e dei traduttori nominati nei casi previsti dall'art. 143 c.p.p., si ottiene il risultato che, anche in caso di condanna dell'imputato alloglotto, le spese per l'assistenza linguistica rimangono a carico dello Stato. Ciò che risulta perfettamente in linea con quanto stabilito dall'art. 4 della Direttiva n. 64 del 2010.

3.1 L'ESTENSIONE DELL'ASSISTENZA LINGUISTICA AI COLLOQUI DIFENSIVI E L'INDIVIDUAZIONE DIRETTA DEI DOCUMENTI FONDAMENTALI DA TRADURRE

Sul versante dell'estensione del diritto all'assistenza linguistica, la riforma sembra aver effettivamente implementato le scelte della direttiva.

Per quel che riguarda il diritto all'interpretazione, viene effettivamente esteso ai colloqui con il difensore compiuti prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento (art. 143, comma 1, c.p.p.), oppure nel caso in cui l'alloglotto si trovi in stato di custodia cautelare, di arresto e di fermo (art. 104, comma 4-bis c.p.p.). Indubbiamente la norma consentirà di superare quella giurisprudenza restrittiva che obbligava l'imputato a nominare un interprete di fiducia per preparare gli atti processuali (Bargis 2009: 2016). Peraltro, per evitare possibili abusi e, soprattutto, la lievitazione eccessiva dei costi – si ricordi infatti che questo servizio è a carico dello Stato a prescindere dalle condizioni economiche dell'imputato – sarebbe stato preferibile seguire il modello francese e individuare espressamente un certo numero di colloqui nei quali è obbligatorio garantire l'assistenza linguistica. Per di più, si sarebbe potuto pensare di definire dei limiti – magari anche temporali – di questa assistenza a spese dello Stato sul modello belga. Ma il legislatore italiano ha voluto largheggiare – come spesso accade – sul piano delle previsioni astratte: poi ci sarà da sperare che le risorse stanziare siano sufficienti a garantire un'assistenza *effettiva*.

La stessa impostazione connota anche il nuovo comma 2 dell'art. 143 dedicato al riconoscimento dell'obbligo di tradurre una serie di atti individuati direttamente dal codice, ossia l'informazione di garanzia, l'informazione sul diritto di difesa, i provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, i decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, le sentenze e i decreti penali di condanna. Come si vede, le novità principali – anche in relazione all'esperienza triestina – riguardano i provvedimenti applicativi di misure cautelari personali e le sentenze.

Il primo riferimento sembra essere troppo ampio e va persino oltre a quanto previsto dalla direttiva: la fonte europea si riferisce esclusivamente alle decisioni che *privano* l'indagato della libertà personale e non anche a quelle che *limitano* la libertà personale. In considerazione della necessità di contenere i costi di traduzione sarebbe stato dunque preferibile riferirsi ai provvedimenti che dispongono le misure cautelari *custodiali*, inserendo invece le altre misure tra gli atti che possono essere tradotti a richiesta di parte.

Il nuovo quarto comma dell'art. 143 prevede poi la facoltà del giudice di disporre, anche su richiesta di parte, la "traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico". Si tratta di una norma che contempla la possibilità di ricorrere alla traduzione parziale dei soli documenti ulteriori, mentre si sarebbe potuto estendere tale tecnica anche ai documenti indicati nel comma 2. Magari, con la previsione di un procedimento volto a escludere che l'onere di individuare le parti da tradurre ricada soltanto sul magistrato.

Il legislatore ha del tutto ignorato gli strumenti della *sight translation* e della *summary sight translation* che, pur con molti difetti, avrebbero potuto essere previsti espressamente solo per alcuni documenti. Il rischio è ora che, come accadeva per le ordinanze cautelari, si continui a ritenerli sufficienti per i documenti fondamentali. Sul punto, l'auspicio è che la Corte di cassazione abbandoni la propria giurisprudenza lassista.

Da ultimo, va notato come il nuovo art. 143 c.p.p. appaia lacunoso pure sul versante della definizione della lingua dell'interpretazione e della traduzione. Con riguardo a questo profilo, sarebbe stato opportuno riprendere una regola di grande valenza sistematica, che è stata inserita nel considerando n. 22 della direttiva, secondo il quale "l'interpretazione e la traduzione a norma della presente direttiva dovrebbero essere fornite nella lingua madre degli indagati o imputati o in qualsiasi altra lingua che questi parlano o comprendono, per consentire loro di esercitare appieno i loro diritti della difesa e per tutelare l'equità del procedimento". L'inserimento di questa norma avrebbe consentito di regolare l'impiego delle lingue veicolari, che vanno utilizzate con molta cautela e soltanto laddove risulti che l'imputato alloglotto ha una conoscenza di tale lingua sufficiente a garantire la reale comprensione e un esercizio effettivo dei diritti difensivi (Falbo 2013: 74).

Anche su questo versante, purtroppo, il Governo non ha accolto i suggerimenti svolti dalla Commissione giustizia della Camera (v. p. 3 del Parere adottato nella seduta di martedì 18 febbraio 2014).

In conclusione, sembra di poter affermare che il legislatore italiano non ha saputo sfruttare le opportunità di modernizzazione dell'ordinamento nazionale che erano offerte dall'implementazione della direttiva. Avrebbe potuto accogliere un approccio pragmatico e garantire maggiore qualità dell'assistenza linguistica a fronte di una minore estensione della stessa. Ma, ancora una volta, non è riuscito ad abbandonare il tradizionale approccio idealistico in base al quale contano più le proposizioni di principio e le forme piuttosto che l'effettività dei diritti.

Per fortuna che, nell'Europa dei diritti, ci sono ormai delle Corti – una a Strasburgo e una a Lussemburgo – che si preoccuperanno di richiamare l'Italia alla massima fondamentale secondo cui si garantiscono “not rights that are theoretical or illusory but rights that are practical and effective”.¹⁵ La parola, dunque, passa agli operatori e poi ai giudici, sia nazionali che europei.

¹⁵ Corte e.d.u., 13 maggio 1980, *Artico c. Italia*.

- Amalfitano C. (2011) "Unione europea e garanzie processuali: il diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali", *Studi sull'integrazione europea* 1, 83-110.
- Arangüena Fanego C. (2011) "El derecho a la interpretación y a la traducción en los procesos penales. Comentario a la directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 20 de octubre de 2010", *Revista General de Derecho Europeo* 24, 1-22.
- Ballardini E. (2012) *Traduire devant la justice pénale. L'interprète traducteur dans les codes de procédure pénale italiens aux XIX^e et XX^e siècles*, Bologna, Bononia University Press.
- Cras S. / De Matteis L. (2010) "The Directive on the right to interpretation and translation in criminal proceedings. genesis and description", *EUCRIM* 4, 153-162.
- Bargis M. (2009) "Inammissibile l'impugnazione redatta in lingua straniera: punti fermi e lacune di sistema dopo la pronuncia delle Sezioni unite", *Cassazione penale*, 2016-2034.
- Bargis M. (2013) "L'assistenza linguistica per l'imputato: dalla Direttiva europea 64/2010 nuovi inputs alla tutela fra teoria e prassi", in Bargis M. (ed.) *Studi in ricordo di Maria Gabriella Aimonetto*, Milano, Giuffrè, 91-117.
- Biondi G. (2011) "La tutela processuale dell'imputato alloglotto alla luce della direttiva 2010/64/UE", *Cassazione penale*, 2412-2426.
- Brannan J. (2012) "Raising the standard of language assistance in criminal proceedings: from the rights under article 6(3) ECHR to Directive 2010/64/EU", *Cyprus Human Rights Law Review*, 128-156.
- Braun S. / Taylor J. (eds) (2012) *Videoconference and Remote Interpreting in Criminal Proceedings*, Antwerp, Intersentia.
- Curtotti Nappi D. (1997) "Il diritto all'interprete: dal dato normativo all'applicazione concreta", *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 463-484.
- Falbo C. (2013) *La comunicazione interlinguistica in ambito giuridico*, Trieste, EUT, <http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/9306>
- Garwood C. (2012) "Court Interpreting in Italy. The daily violation of a fundamental human right", *The Interpreters' Newsletter* 17, 173-189.
- Gialuz M. (2011) "Novità sovranazionali", *Processo penale e Giustizia* 2, 9-13.
- Gialuz M. (2012a) "Il diritto all'assistenza linguistica nel processo penale. Direttive europee e ritardi italiani", *Rivista di diritto processuale* 5, 1193-1206.
- Gialuz M. (2012b) "L'obbligo immediato di interpretazione conforme alla direttiva europea sul diritto all'assistenza linguistica", *Diritto penale e processo* 4, 434-440.
- Gialuz M. (2013a) "È scaduta la direttiva sull'assistenza linguistica. Spunti per una trasposizione ritardata, ma (almeno) meditata", *Diritto penale contemporaneo*, 1-19, http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/2612-__scaduta__la__direttiva__sull__assistenza__linguistica__spunti__per__una__trasposizione__ritardata__ma__almeno__meditata/.
- Gialuz M. (2013b) "La Corte di cassazione riconosce l'obbligo di tradurre la sentenza a favore dell'imputato alloglotto", *Cassazione penale*, 2188-2194.
- Iermano A. (2011) "Verso comuni regole processuali europee: il diritto alla traduzione e all'interpretazione nei procedimenti penali", *Diritto comunitario e degli scambi*

internazionali, 2, 335-358.

Izzo I. (2012) "Spazio europeo di giustizia e cooperazione giudiziaria", in Kalb L. (ed.) *"Spazio europeo di giustizia" e procedimento penale italiano*, Torino, Giappichelli, 313-343.

Kalb L. (2012) "Il rafforzamento del diritto e gli effetti nell'ordinamento italiano", in Kalb L. (ed.) *"Spazio europeo di giustizia" e procedimento penale italiano*, Torino, Giappichelli, 344-380.

Monjean-Decaudin S. (2011) "L'Unione européenne consacre le droit à l'assistance linguistique dans les procédures pénales. Commentaire de la directive relative aux droits à l'interprétation et à la traduction dans les procédures pénales", *Revue trimestrielle de droit européen*, 763-781.

Monjean-Decaudin S. (2012) *La traduction du droit dans la procédure judiciaire. Contribution à l'étude de la linguistique juridique*, Paris, Dalloz.

Morgan C. (2012) "The new European directive on the rights to interpretation and translation in criminal proceedings", in Braun S. / Taylor J. (eds) *Videoconference and Remote Interpreting in Criminal Proceedings*, Antwerp, Intersentia, 5-10.

Romoli F. (2012) "La direttiva 64/2010 sul diritto all'interprete e l'ordinamento italiano: prospettive su una zona d'ombra del diritto alla difesa", *Diritto, immigrazione e cittadinanza XIV/2*, 34-42.

Sau S. (2010) *Le garanzie linguistiche nel processo penale. Diritto all'interprete e tutela delle minoranze riconosciute*, Padova, CEDAM.